

# Provincia di Trento

# Legge Provinciale n. 29 del 20 dicembre 1982

# Smaltimento dei rifiuti solidi urbani

(B.U.R Trentino Alto Adige n. 58 Straordinario del 21 dicembre 1982)

Il Consiglio Provinciale ha approvato

Il Presidente della Giunta Provinciale promulga la seguente legge:

## **ARTICOLO 1**

# Disciplina dello smaltimento

Nella provincia di Trento lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è effettuato mediante discariche controllate secondo le disposizioni della presente legge.

Al fine tuttavia di favorire il recupero energetico, oltrechè processi di riciclaggio e compostaggio dei rifiuti, la Provincia Autonoma promuove la raccolta differenziata dei rifiuti e presta costante attenzione alla ricerca e alla evoluzione di impianti di smaltimento a tecnologia complessa, prevedendone anche l' eventuale sperimentazione ai sensi dell' articolo 22.

# **ARTICOLO 2**

#### **Definizione**

Ai fini della presente legge si definisce discarica controllata l' impianto destinato a ricevere i rifiuti solidi urbani, realizzato su terreni adatti o predisposti allo scopo, attrezzato per la compattazione e la copertura dei rifiuti stessi con materiale inerte e secondo tecniche idonee a garantire la tutela del sottosuolo e dell' ambiente in generale dagli inquinamenti e ad evitare rischi e danni alla salute pubblica.





## **ARTICOLO 3**

## **Commissione tecnica**

E' istituita presso il Servizio competente in materia di opere igienico - sanitarie un' apposita Commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale e composta da:

- 1) il Capo del Servizio competente in materia di opere igienico sanitarie con funzioni di presidente;
- 2) il Capo del Servizio protezione ambiente con funzioni di vicepresidente;
- 3) il Capo del Servizio per le acque pubbliche;
- 4) un Medico del Servizio competente in materia di igiene e sanità , designato dal Capo del Servizio;
- 5) il Capo dell' Azienda speciale di sistemazione montana;
- 6) il Capo del Servizio geologico;
- 7) il Capo del Servizio competente in materia di foreste;
- 8) il Capo del Servizio competente in materia di produzioni agricole;
- 9) il Capo del Servizio urbanistico;
- 10) un esperto in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche non appartenente alla Provincia.

Ciascuno dei componenti, ad eccezione di quello di cui al n. 10), può farsi rappresentare, di volta in volta, da un proprio delegato.

La Commissione si avvale per l'esercizio delle sue funzioni dei servizi della Provincia, secondo le rispettive competenze.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della Provincia.

Ai membri della Commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

## **ARTICOLO 4**

# Individuazione delle aree e valutazione di impatto ambientale

La Commissione tecnica di cui all' articolo 3 procede, entro centottanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, ad una prima individuazione di aree potenzialmente idonee ad essere destinate a discarica controllata, da sottoporre a valutazione di impatto ambientale. Ai fini dell' individuazione di tali aree costituiscono criteri preferenziali il recupero e l' utilizzazione di terreni inutilizzati o abbandonati ed il loro miglioramento agricolo, forestale o paesaggistico.

I servizi della Provincia valutano, ciascuno secondo la propria competenza, la concreta idoneità delle aree individuate ai sensi del comma precedente ad essere destinate a discarica controllata.

A tal fine i singoli servizi curano le indagini e gli studi che per ciascuna area si rendano necessari, indicando in ogni caso in apposita relazione:

- a) una sintesi delle conoscenze sulla alluvionabilità, stabilità e costituzione geologica della zona comprendente l' area interessata alla discarica;
- b) i rapporti esistenti tra l' area e le eventuali acque sotterranee e/o superficiali, con definizione dei principali parametri idrogeologici del sottosuolo e delle caratteristiche idrologiche delle falde sotterranee e delle acque superficiali;
- c) l'ubicazione e l'utilizzo delle sorgenti e dei pozzi circostanti l'area interessata dalla discarica, con indicazione di quelli da sottoporre alle analisi periodiche di tipo batteriologico e chimico, ai fini di una costante azione di controllo per la protezione della falda idrica eventualmente interessata;





- d) i dati climatologici e meteorologici della zona;
- e) i dati sulle caratteristiche vegetazionali o di utilizzazione agraria della zona;
- f) la eventuale presenza di vincoli di tutela urbanistica o paesaggistica;
- g) la valutazione degli investimenti necessari per la realizzazione e attivazione delle discariche.

#### **ARTICOLO 5**

# Coordinamento e approvazione della valutazione di impatto ambientale

Il Servizio protezione ambiente coordina le indagini e gli studi condotti dai singoli servizi della Provincia e può richiedere loro le integrazioni e gli approfondimenti che eventualmente ritenga necessari.

Sulla base delle valutazioni formulate dai singoli servizi esprime quindi una valutazione complessiva sull' idoneità di ciascuna area ad essere destinata a discarica controllata, indicando le eventuali prescrizioni.

## **ARTICOLO 6**

# Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti solidi

La Commissione tecnica di cui all' articolo 3, acquisiti le indagini e gli studi, le valutazioni dei singoli servizi e quella del Servizio protezione ambiente, nonchè il parere motivato dei Comuni sul territorio dei quali ricadono le discariche in progetto, predispone una proposta di piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, contenente:

- 1) la definitiva individuazione e localizzazione delle discariche controllate;
- 2) la capacità di ciascuna discarica e la prevedibile durata di utilizzo;
- 3) la priorità di utilizzazione delle discariche;
- 4) l' area di conferimento delle singole discariche determinata di norma, in corrispondenza con il territorio di ciascun comprensorio. In dipendenza delle eventuali difficoltà di reperimento delle aree idonee, della capacità delle discariche, dell' ottimizzazione della rete dei trasorti e della economicità di gestione, potranno tuttavia essere determinate aree di conferimento infra o ultra comprensoriali;
- 5) i criteri di massima per la progettazione, l' impianto e la gestione delle singole discariche ed in particolare:
  - l' indicazione della possibile destinazione finale dell' area anche in considerazione delle previsioni urbanistiche;
  - la natura, le caratteristiche e l' eventuale ubicazione dei materiali da usare per il ricoprimento;
  - la necessità o meno di realizzare opere di impermeabilizzazione;
  - la definizione dei mezzi e delle modalità di conduzione più economiche e più idonee per consentire l' accumulo dei rifiuti sulla minor superficie possibile;
  - i provvedimenti da adottare per evitare lo sviluppo di insetti, larve e roditori, nonchè la diffusione di cattivi odori, di polvere e altro, tenuto conto dei venti dominanti;
  - la eventuale viabilità di accesso;
- 6) il piano finanziario degli investimenti necessari per l' acquisizione delle aree per la realizzazione delle discariche e per l' acquisto dei mezzi meccanici, nonché il piano economico finanziario di gestione delle discariche;
- 7) ogni ulteriore prescrizione necessaria per il corretto esercizio delle singole discariche.





La proposta di piano è trasmessa alle giunte comprensoriali per l' eventuale formulazione, entro i quarantacinque giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni in ordine alle parti del piano che riguardano il rispettivo territorio.

Decorso il termine di cui al comma precedente, il piano è approvato dalla Giunta provinciale, sentita la competente Commissione legislativa consiliare.

#### ARTICOLO 7

# Stralci e aggiornamenti

In relazione al diverso stato di avanzamento delle indagini e degli studi e delle conseguenti valutazioni di impatto ambientale per le singole discariche, possono essere predisposti e approvati piani - stralcio, riferiti a singole parti del territorio provinciale, contenenti tutti gli elementi del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti.

Il piano provinciale e gli eventuali piani - stralcio sono aggiornati in relazione al progressivo esaurimento delle discariche già realizzate, ai progressi tecnologici e scientifici intervenuti nella conduzione delle discariche controllate ed all' esperienza derivante dalla loro gestione.

Per l'approvazione dei piani - stralcio e degli aggiornamenti si osserva lo stesso procedimento previsto per il piano provinciale.

#### **ARTICOLO 8**

# Pubblica utilità e acquisizione delle aree

L' approvazione del piano provinciale, degli eventuali piani - stralcio e degli aggiornamenti al piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità , nonchè di indifferibilità ed urgenza degli interventi ed opere ivi contenuti. Ove la localizzazione delle discariche risulti difforme dalle previsioni dei piani urbanistici di grado subordinato al Piano urbanistico provinciale, essa equivale inoltre a variante dei piani stessi.

La Giunta provinciale, oltre a provvedere all' acquisizione delle aree necessarie mediante espropriazione, è autorizzata a procurarsi la disponibilità delle aree stesse per il periodo di tempo corrispondente al loro prevedibile utilizzo mediante contratto di diritto privato.

La Giunta provinciale, una volta esaurite le singole discariche e sempre che le aree relative non siano suscettibili di una nuova utilizzazione per finalità di interesse pubblico da parte della Provincia, è autorizzata a disporre, con deliberazione motivata, il loro trasferimento gratuito in proprietà al Comune nel cui territorio sono situate per utilizzazioni per finalità di interesse pubblico da parte del medesimo, ovvero, in mancanza, la alienazione delle aree stesse.

## **ARTICOLO 9**

## Programma di intervento

In relazione alle indicazioni dei piani di cui ai precedenti articoli, la Giunta provinciale approva il programma degli interventi di durata non superiore ai 5 anni e comunque corrispondente a quella del piano di sviluppo provinciale con il quale sono individuati gli interventi da effettuare in ciascun anno di efficacia del programma e lo stato di attuazione di quelli inclusi nei piani precedenti.

Il programma degli interventi è aggiornato annualmente in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione o con l'assestamento del medesimo.





## **ARTICOLO 10**

## Realizzazione delle discariche

Alla realizzazione delle discariche controllate e all' acquisto dei mezzi meccanici necessari per il loro esercizio provvede la Giunta provinciale. I relativi affari sono trattati dal Servizio competente in materia di opere igienico - sanitarie e dagli altri servizi interessati.

La realizzazione delle discariche non è soggetta al rilascio della concessione edilizia.

La Giunta provinciale dispone con propria deliberazione la data e le eventuali modalità di entrata in esercizio di ciascuna discarica.

#### **ARTICOLO 11**

#### Gestione delle discariche

Alla gestione delle discariche controllate provvedono i Comprensori nei quali esse sono rispettivamente ubicate nell' osservanza delle disposizioni della presente legge.

La gestione delle discariche deve essere effettuata nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui al piano provinciale. Il servizio protezione ambiente esercita il controllo sulle modalità tecniche di gestione, mentre per gli aspetti sanitari provvede il servizio per l' igiene e la sanità pubblica dell' USL.

I mezzi meccanici necessari per la gestione delle discariche sono trasferiti gratuitamente in proprietà dalla Provincia ai Comprensori interessati. I Comprensori provvedono alla manutenzione delle attrezzature e dei mezzi meccanici, al loro periodico rinnovo e sostituzione e a tutte le altre spese - ivi comprese quelle di personale e per materiali di consumo - occorrenti per la gestione delle discariche.

## **ARTICOLO 12**

## Statistica sulla produzione di rifiuti

E' fatto obbligo al Comprensorio di provvedere al rilevamento statistico di tutti i dati, inerenti la produzione dei rifiuti e il loro smaltimento, utili alla conoscenza dell' evoluzione qualitativa e quantitativa della produzione stessa, in conformità con le indicazioni e i tempi che saranno stabiliti dall' Ufficio di Statistica della Provincia di Trento.

#### **ARTICOLO 13**

# Rifiuti assimilabili a quelli solidi urbani

Nelle discariche controllate confluiscono, su richiesta degli interessati, anche altri rifiuti, diversi da quelli solidi urbani, ma ad essi assimilabili per tipologia e composizione o comunque suscettibili di smaltimento con gli stessi.

A tal fine il Servizio protezione ambiente della Provincia cura la predisposizione e l' aggiornamento di un elenco di rifiuti diversi da quelli solidi urbani suscettibili di smaltimento nelle discariche controllate.

Lo smaltimento nelle discariche controllate di rifiuti diversi da quelli solidi urbani non compresi nell' elenco di cui al comma precedente, è subordinato ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Servizio protezione ambiente.

I Comprensori determinano gli oneri a carico dei conferenti per lo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi precedenti, in ragione della quantità e della tipologia dei rifiuti, tenuto conto dei costi presunti di gestione del servizio.





## **ARTICOLO 14**

# Oneri di gestione

I Comprensori provvedono alle spese per la gestione delle discariche controllate nonchè alle spese per il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi meccanici mediante rivalsa dei relativi oneri sui Comuni serviti. La rivalsa è effettuata determinando all' inizio di ogni anno l'ammontare presunto delle predette spese, al netto dei proventi di cui all'articolo precedente, ripartito fra i Comuni conferenti in ragione della popolazione servita, salvo conguaglio da determinarsi alla fine di ogni esercizio finanziario con riferimento alle spese e ai proventi effettivi.

I Comprensori determinano le modalità di riscossione delle entrate di cui al presente articolo.

#### **ARTICOLO 15**

## Norma transitoria

Il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti solidi potrà prevedere lo smaltimento dei rifiuti anche attraverso l' utilizzazione delle discariche controllate - ovvero degli impianti, diversi dalle discariche controllate - già esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, previo accertamento della loro idoneità allo smaltimento dei rifiuti.

I gestori di tali discariche e impianti dovranno attenersi alle eventuali prescrizioni dettate dal piano.

#### **ARTICOLO 16**

#### **Divieti**

E' fatto divieto di insudiciare l' ambiente gettando i rifiuti, anche in minime quantità, nelle pubbliche vie e piazze, nelle acque e nei terreni pubblici e privati o comunque depositandoli fuori degli appositi contenitori per la loro raccolta.

A decorrere dalla data di attivazione di ciascuna discarica controllata è fatto divieto, nella rispettiva area di conferimento, di smaltire i rifiuti solidi urbani e quelli assimilabili fuori della discarica stessa.

## **ARTICOLO 17**

## Sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, per le violazioni dell'articolo 16 della presente legge si applica la sanzione amministrativa di Lire 10.000 per quantità di rifiuti gettati o smaltiti fino a 2 chilogrammi; per quantità superiore, si applica la sanzione amministrativa di Lire 50.000 per ogni metro cubo o frazione.

L'importo della sanzione è determinato dal verbalizzante.

Per l'applicazione delle sanzioni, si applicano le norme di cui agli articoli 12, 13 e 14 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, intendendosi competente in generale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per tutto quanto non rientrate nell'attribuzione dei Servizi delle acque pubbliche.

Le violazioni delle norme sui depositi di materiali e sullo scarico di rifiuti nell' alveo e sulle rive dei corsi d'acqua rimangono soggette alle sanzioni previste dall' articolo 11 delle legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, e dall' articolo 45, n. 5, della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, e successive loro modificazioni e integrazioni.





## **ARTICOLO 18**

# Provvedimenti conseguenti all' accertamento dell' infrazione

Quando risulti necessario ridurre le cose allo stato primitivo o per riparare od impedire danni e pericoli dipendenti dall' infrazione commessa, oltre all' applicazione delle sanzioni di cui all' articolo 17 delle presente legge o alla denuncia all' autorità giudiziaria, il Capo del Servizio competente in materia di opere igienico - sanitarie, sentito il trasgressore, può ordinare, con provvedimento da notificare al trasgressore medesimo, di provvedere entro congruo termine o immediatamente, se richiesto dall' urgenza, alla rimozione e al trasporto dei rifiuti nelle discariche di cui alla presente legge.

In caso di inadempimento si procede mediante esecuzione d' ufficio. D' ufficio si procede altresì in casi di somma urgenza previa comunicazione all' Assessore competente, nonchè qualora il trasgressore non sia conosciuto, salvo provvedere agli accertamenti necessari per la sua individuazione.

Il funzionario di cui al primo comma del presente articolo, sentito il trasgressore ove questo ne abbia fatto richiesta, approva la nota delle spese sostenute che è resa esecutoria con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale.

L'importo è introitato secondo le disposizioni di legge per la riscossione delle entrate patrimoniali ed affluirà al bilancio provinciale.

#### **ARTICOLO 19**

#### Accertamento delle infrazioni

All' accertamento delle infrazioni alla presente legge provvede:

- a) il personale del Servizio protezione ambiente;
- b) il personale incaricato del Servizio di polizia forestale;
- c) il personale incaricato della polizia idraulica;
- d) i custodi forestali dei Comuni e dei loro Consorzi;
- e) il personale incaricato dei Servizi di polizia locale;
- f) il personale incaricato della vigilanza sulla caccia e sulla pesca.

## **ARTICOLO 20**

## Smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti dai rifiuti alpini

Qualora non sia agevole il recapito nelle discariche controllate dei rifiuti solidi provenienti dall' attività dei rifugi alpini, lo smaltimento degli stessi sarà effettuato a cura dei gestori dei rifugi stessi in aree appositamente autorizzate dal Sindaco, previo accertamento di idoneità dal punto di vista idrogeologico da parte del Servizio geologico della Provincia Autonoma.

Lo smaltimento dei rifiuti fuori delle discariche controllate o delle aree di cui al comma precedente è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18.

## **ARTICOLO 21**

#### Bonifica delle discariche esistenti

Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, il Servizio competente in materia di opere igienico - sanitarie, in collaborazione con gli altri Servizi della Provincia, provvederà a predisporre un elenco delle discariche esistenti sul territorio provinciale, che necessitano di interventi di bonifica.





Il medesimo Servizio provvederà, in collaborazione con il Servizio Viabilità e con i Servizi Forestali, ad elaborare un piano relativo alle discariche da bonificare, indicando per ciascuna di esse le opere di bonifica da effettuare, i relativi costi ed i tempi di realizzazione previsti, che comunque dovranno essere i più brevi possibili in relazione alle necessità di tutela ambientale e sanitaria.

Il piano per la bonifica delle discariche sarà approvato dalla Giunta provinciale e la realizzazione dei relativi interventi sarà a carico della Provincia.

La bonifica delle discariche esistenti sarà in ogni caso attuata dopo l' attivazione delle discariche controllate per le rispettive aree di conferimento.

#### **ARTICOLO 22**

# Studi e ricerche

In relazione all' evoluzione e agli sviluppi dei sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Servizio protezione ambiente predispone programmi di studio e di ricerche per la verifica della loro idoneità dal punto di vista ecologico, tecnologico ed economico, con riferimento alle particolari necessità della provincia, e ne propone alla Giunta provinciale l' eventuale realizzazione e adozione in via sperimentale secondo le modalità di cui all' articolo 6.

#### **ARTICOLO 23**

## Interventi di sensibilizzazione ed incentivazione

La Giunta provinciale con il concorso degli Enti locali promuove e realizza nell' ambito degli interventi di cui all' articolo 4 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 59, e successive modificazioni, apposite iniziative al fine di sensibilizzare adeguatamente la popolazione residente e turistica sulle norme e sui divieti di cui alla presente legge, nonchè per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

# **ARTICOLO 24**

## Modificazione di norma provinciali

Nel primo comma dell' articolo 4 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, le parole "destinate a servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi" sono sostituite con le parole: "destinate a servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi".

Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti prima dell' entrata in vigore della presente legge saranno definiti secondo le procedure previste dalla legislazione precedentemente in vigore.

## **ARTICOLO 25**

# Modalità di assunzione degli impegni di spesa

Per l'effettuazione degli interventi previsti dagli articoli 8, secondo comma, 10,18, secondo comma, e 21, terzo e quarto comma, della presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per la stipulazione di contratti e per l'assunzione di obbligazioni giuridiche, nei limiti della spesa complessiva autorizzata per l'effettuazione degli stessi interventi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 e del terzo comma dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.





## **ARTICOLO 26**

## Autorizzazione di spesa

Per l' effettuazione degli interventi previsti dalle disposizioni della presente legge richiamate nel precedente articolo 25, è autorizzata la spesa complessiva di Lire 1.500.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1983 e 1984.

## **ARTICOLO 27**

# Copertura degli oneri

Alla copertura del maggior onere di Lire 1.000.000 derivante dall' applicazione degli articoli 3 e 22 della presente legge a carico dell' esercizio finanziario 1982, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i " servizi generali" nell' allegato n. 4 di cui all' articolo 9 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, come modificato con l' articolo 5 della legge provinciale 21 agosto 1982, n. 15.

Alla copertura dell' onere di Lire 1.500.000.000 derivante dall' applicazione dell' articolo 26 della presente legge, per il periodo degli anni 1983- 1984, si farà fronte mediante l' utilizzo delle disponibilità derivanti dalla previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale " strutture civili", programma " opere pubbliche" area di intervento " opere igienico - sanitarie e salvaguardia ambiente" del bilancio pluriennale 1982- 1984 di cui all' articolo 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, come modificato con l' articolo 8 della legge provinciale 21 agosto 1982, n. 15.

All' onere valutato nell' importo di Lire 5.000.000 derivante dall' applicazione degli articoli 3 e 22 della presente legge a carico dell' esercizio finanziario 1983, si farà fronte mediante l' utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalla previsioni di spesa iscritte nel sttore funzionale " organizzazione", programma " amministrazione generale", area di attività " servizi generali" del bilancio pluriennale 1982- 1984 di cui all' articolo 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, come modificato con l' articolo 8 della legge provinciale 21 agosto 1982, n. 15.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

#### **ARTICOLO 28**

## Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1982, sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione:

Cap 84170 -

Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti competenza L. 1.000.000, cassa L. 1.000.000

in aumento:

Cap. 12300 -

Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso





spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell' interesse della Provincia competenza L. 1.000.000, cassa L. 1.000.000

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1982- 1984, di cui all' articolo 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, come modificato con l' articolo 8 della legge provinciale 21 agosto 1982, n. 15, le somme di cui al precedente articolo 27 sono portate in diminuzione delle " spese per leggi in programma" ed in aumento delle " spese per leggi operanti" nei settori funzionali, programmi, area di intervento ed area di attività indicati nel secondo e terzo comma del medesimo articolo 27.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 20 dicembre 1982

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



